Antonio Fuccillo
NOTAIO

Rep.n. 27.019 Racc.n. 15.872

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"PER L'EUROPA DI VENTOTENE"

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato presso Agenzia delle Entrate Ufficio di Latina

in data: 03/08/2016 al n° 9045

L'anno duemilasedici il giorno di sabato sedici del mese di luglio in Ventotene alla via Granili, presso la sala polivalente "Elia Umberto Terracini",

(16 luglio 2016)

Innanzi a me Prof. **ANTONIO FUCCILLO**, Notaio in Sezze iscritto al Collegio Notarile di Latina, con lo studio in Via Piagge Marine n. 103 si sono costituiti

- **BALAGUER CALLEJON Francisco**, nato a Dalias (Spagna) il 16 dicembre 1959, residente in Granada (Spagna), C. Paredòn Jesus de las Penas, n. 7, Codice Fiscale BLG FNC 59T16 Z131D;

- **CAPITANT David**, nato a Boulogne-Billancourt (Francia) il 6 giugno 1967, residente in Parigi alla rue des Ecoles, n. 44, Codice Fiscale CPT DVD 67H06 Z110B;

- **CHIEFFI Lorenzo**, nato in Highland Park (Stati Uniti d'America) il 23 agosto 1955, residente in Napoli alla via De Nardis, n. 20, Codice Fiscale CHF LNZ 55M23 Z404N;

- **CUTOLO Paolo**, nato a Napoli il 18 aprile 1961, ivi residente alla via Ribera, n. 1, Codice Fiscale CTL PLA 61D18 F839I;

- **D'ALOIA Antonio**, nato a Napoli il 13 marzo 1965, residente in Parma alla via Adorni, n. 2, Codice Fiscale DLA NTN 65C13

F839K;

- **DASTOLI Pier Virgilio**, nato ad Anzio (RM) il 12 maggio 1949, residente in Roma alla via Gregorio VII, n. 407, Codice Fiscale DST PVR 49E12 A323A;

- **LUCARELLI Alberto**, nato a Napoli il 22 aprile 1963, ivi residente alla via Monte di Dio, n. 54, Codice Fiscale LCR LRT 63D22 F839C;

- **MAROTTA Sergio**, nato a Napoli il 5 luglio 1965, ivi residente alla via Scarlatti, n. 209/G, Codice Fiscale MRT SRG 65L05 F839K;

- **PATRONI GRIFFI Andrea**, nato a Napoli il 28 ottobre 1969, ivi residente alla via Biagio da Morcone, n. 2, Codice Fiscale PTR NDR 69R28 F839M;

- **SANTOMAURO Gerardo**, nato a Formia (LT) il 4 febbraio 1970, residente in Ventotene (LT) alla via Rose, n. 8, Codice Fiscale SNT GRD 70B04 D708R.

Io Notaio sono certo della identità personale dei costituiti i quali dichiarano e convengono quanto segue:

ARTICOLO PRIMO

I signori **BALAGUER CALLEJON Francisco, CAPITANT David, CHIEFFI Lorenzo, CUTOLO Paolo, D'ALOIA Antonio, DASTOLI Pier Virgilio, LUCARELLI ALberto, MAROTTA Sergio, PATRONI GRIFFI Andrea** e **SANTOMAURO Gerardo** dichiarano di costituire, come col presente atto costituiscono, un'associazione denominata:

"PER L'EUROPA DI VENTOTENE - Organizzazione non lucrativa di

utilità sociale",

in breve **"PER L'EUROPA DI VENTOTENE ONLUS"**, di seguito detta Associazione.

ARTICOLO SECONDO

L'Associazione ha sede in Ventotene (LT), alla via Granili, s.n.c..

ARTICOLO TERZO

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge soltanto le attività indicate all'articolo 3 (tre) dello statuto, nonchè quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO QUARTO

L'associazione è retta dallo statuto che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** e ne forma parte integrante e sostanziale.

L'associazione ha per oggetto quanto previsto dall'art. 3 (tre) dell'allegato statuto cui si fa rimando, in senso formale e sostanziale "per relationem", e, in particolare, la conoscenza, la promozione e la diffusione dei principi dell'Europa unita elaborati nel "Manifesto di Ventotene", ma anche lo studio e l'analisi critica dell'Unione Europea, così come realizzata, e delle relative politiche, nonchè la partecipazione all'odierno dibattito sul futuro dell'Europa in un momento cruciale del processo europeo di integrazione.

A tale fine, l'Associazione si propone di collaborare,

mettendo a disposizione le competenze e l'esperienza dei propri associati, con istituzioni italiane ed europee, enti pubblici e privati, università e centri di ricerca, fondazioni ed associazioni interessate ad operare per la diffusione delle idee legate al Manifesto di Ventotene e volte alla realizzazione di un'Europa che sappia rafforzare la propria comune identità, oltre il mercato, sul piano dei diritti e di un percorso costituente.

L'Associazione stessa ha come obiettivo esclusivo quello del perseguimento di finalità di solidarietà sociale e non può svolgere finalità diverse da quelle sopra menzionate,

L'Associazione può, inoltre, svolgere le attività accessorie e integrative di quelle istituzionali qui di seguito indicate.

In particolare, l'Associazione potrà, tra l'altro, intraprendere attività sociali, attività educative di formazione e informazione, attività culturali, attività artistiche e ricreative, attività economiche per il sostentamento e la gestione dell'associazione stessa e delle proprie iniziative.

In particolare, l'Associazione potrà, nell'ambito degli scopi statutari:

- istituire e svolgere corsi di formazione e informazione, corsi di preparazione, corsi di perfezionamento ed aggiornamento, attività e corsi di studio e di ricerca, corsi e seminari scolastici e prescolastici per docenti, studenti,

genitori, lavoratori, ecc.;

- svolgere servizi per scuole di ogni ordine e grado ed università;

- bandire concorsi, istituire borse di studio sia per i soci che per persone esterne all'Associazione;

- partecipare ad incontri, iniziative e gruppi di lavoro promossi da istituzioni pubbliche e private, offrendo il proprio contributo di studio ed elaborazione progettuale;

- organizzare convegni, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, seminari, mostre, inchieste, fiere ed altre manifestazioni culturali;

- svolgere manifestazioni di ogni genere, attività di studio e di ricerca;

- promuovere attività finalizzate al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente, alla valorizzazione ed al corretto utilizzo del patrimonio culturale, allo sviluppo dell'integrazione europea;

- promuovere attività educative, di sensibilizzazione e di informazione, nonché attività di studio, di ricerca e di formazione;

- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e pubblicazione di libri, testi e materiali audiovisivi, nonché di pubblicazioni periodiche, pubblicare inoltre notiziari e riviste formative e informative;

- provvedere all'acquisto e distribuzione di pubblicazioni,

edizioni fonografiche, audiovisive e materiale vario a beneficio dei Soci e di tutti gli interessati;

- intraprendere attività finalizzate al finanziamento delle proprie iniziative.

L'Associazione potrà, altresì, svolgere tutte le altre attività indicate nell'art. 3 (tre) dello statuto.

L'Associazione comunicherà l'oggetto della propria attività alla Direzione Regionale delle entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima Direzione sarà, altresì, comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

ARTICOLO QUINTO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Come componenti del primo Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni ed è composto da 4 (quattro) membri, vengono nominati:

PATRONI GRIFFI Andrea, Presidente;

CUTOLO Paolo, Vice Presidente;

DASTOLI Pier Virgilio, Consigliere;

SANTOMAURO Gerardo, Consigliere e Segretario.

I nominati membri del Consiglio Direttivo accettano la carica loro conferita.

ARTICOLO SESTO

In deroga alle norme statutarie, la nomina del Collegio dei Revisori per il primo anno viene rinviato alla prima assemblea degli associati.

ARTICOLO SETTIMO

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della associazione viene determinata *una tantum* in euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), somma che è stata già versata, prima e fuori del presente atto, in contanti, da tutti gli associati.

ARTICOLO OTTAVO

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi e dell'oggetto dell'associazione sono costituiti da:

a) quote associative versate dai soci;

b) contributi, erogazioni e liberalità versati dai soci e dai terzi;

c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;

g) rimborsi derivanti da convenzioni;

h) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

ARTICOLO NONO

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti e quelle intese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il Consiglio viene facoltizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

ARTICOLO DECIMO

Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Le parti richiedono tutte le agevolazioni previste dagli articoli 17 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Le parti espressamente mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto ho rogato il presente atto scritto, parte a macchina e per minore parte a penna, da persona di mia fiducia e completato da me Notaio, su nove facciate di tre fogli e si è da me Notaio letto, alle parti costituite, che interpellate lo approvano e si firmano con me Notaio.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore sedici e trenta

Firmato: Francisco Balaguer Callejon

David Capitant

Lorenzo Chieffi

Paolo Cutolo

Antonio D'Aloia

Pier Virgilio Dastoli

Alberto Lucarelli

Sergio Marotta

Andrea Patroni Griffi

Gerardo Santomauro

Antonio Fuccillo Notaio

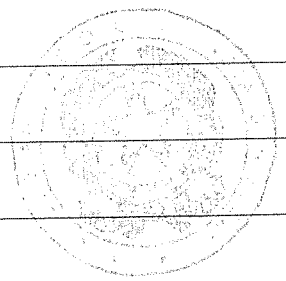

Antonio Fuccillo
NOTAIO

ALLEGATO "A" AL N. 15.872 DI RACCOLTA

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

"PER L'EUROPA DI VENTOTENE ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

- Articolo 1 -

E' costituita, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del codice civile, l'Associazione non riconosciuta "PER L'EUROPA DI VENTOTENE - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve "PER L'EUROPA DI VENTOTENE ONLUS".

- Articolo 2 -

L'Associazione ha sede in Ventotene (LT) alla via Granili ed opera sul territorio nazionale italiano.

La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può organizzare e costituire sezioni regionali e/o provinciali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di un più completo e perfetto raggiungimento degli scopi sociali.

- Articolo 3 -

L'Associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'Associazione è non solo la conoscenza, la

promozione e la diffusione dei principi dell'Europa unita elaborati nel "Manifesto di Ventotene", ma anche lo studio e l'analisi critica dell'Unione Europea, così come realizzata, e delle relative politiche, nonchè la partecipazione all'odierno dibattito sul futuro dell'Europa in un momento cruciale del processo europeo di integrazione.

A tale fine, l'Associazione si propone di collaborare, mettendo a disposizione le competenze e l'esperienza dei propri associati, con istituzioni italiane ed europee, enti pubblici e privati, università e centri di ricerca, fondazioni ed associazioni interessate ad operare per la diffusione delle idee legate al Manifesto di Ventotene e volte alla realizzazione di un'Europa che sappia rafforzare la propria comune identità, oltre il mercato, sul piano dei diritti e di un percorso costituente.

L'Associazione stessa ha come obiettivo esclusivo quello del perseguimento di finalità di solidarietà sociale e non può svolgere finalità diverse da quelle sopra menzionate.

L'Associazione può inoltre svolgere le attività accessorie e integrative di quelle istituzionali qui di seguito indicate.

In particolare, l'Associazione potrà intraprendere attività sociali, attività educative di formazione e informazione, attività culturali, attività artistiche e ricreative, attività economiche per il sostentamento e la gestione dell'associazione stessa e delle proprie iniziative.

In particolare, l'Associazione potrà, nell'ambito degli scopi statutari:

- istituire e svolgere corsi di formazione e informazione, corsi di preparazione, corsi di perfezionamento ed aggiornamento, attività e corsi di studio e di ricerca, corsi e seminari scolastici e prescolastici per docenti, studenti, genitori, lavoratori, ecc.;

- svolgere servizi per scuole di ogni ordine e grado ed università;

- bandire concorsi, istituire borse di studio sia per i soci che per persone esterne all'Associazione;

- partecipare ad incontri, iniziative e gruppi di lavoro promossi da istituzioni pubbliche e private, offrendo il proprio contributo di studio ed elaborazione progettuale;

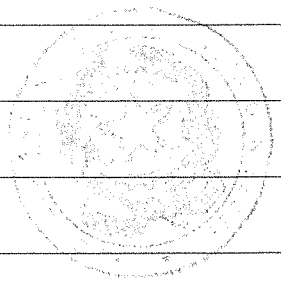

- organizzare convegni, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, seminari, mostre, inchieste, fiere ed altre manifestazioni culturali;

- svolgere manifestazioni di ogni genere, attività di studio e di ricerca;

- promuovere attività finalizzate al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente, alla valorizzazione ed al corretto utilizzo del patrimonio culturale, allo sviluppo dell'integrazione europea;

- promuovere attività educative, di sensibilizzazione e di informazione, nonché attività di studio, di ricerca e di

formazione;

- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e pubblicazione di libri, testi e materiali audiovisivi, nonché di pubblicazioni periodiche, pubblicare inoltre notiziari e riviste formative e informative;

- provvedere all'acquisto e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisive e materiale vario a beneficio dei Soci e di tutti gli interessati;

- intraprendere attività finalizzate al finanziamento delle proprie iniziative;

- promuovere iniziative di solidarietà e aiuto, anche economico, verso persone, gruppi, popoli in situazione di povertà, di emergenza e di disagio in genere;

- sviluppare iniziative miranti a diffondere una mentalità di pace, amore e perdono, di rispetto dei diritti umani, nell'impegno di estinguere l'egoismo, l'odio, la violenza;

- diffondere iniziative per favorire l'incontro, il dialogo e l'amicizia tra persone di etnie, religioni e culture diverse per una fattiva educazione interculturale;

- svolgere attività tese a formare una coscienza civica e a riflettere sui temi dell'etica personale e sociale;

- intraprendere attività che favoriscono la crescita psico-fisica e di relazione delle persone;

- svolgere attività finalizzate al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente, alla valorizzazione e al corretto

utilizzo del patrimonio culturale e delle risorse naturali, ad una riscoperta delle tradizioni, degli usi e costumi, ad un armonico rapporto uomo-natura;

- diffondere iniziative atte a promuovere e valorizzare ogni espressione artistica e culturale: teatro, pittura, scultura, architettura, musica, cine-video, fotografia, ecc.;

- istituire o gestire biblioteche, sale per la proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse per i Soci e per la collettività;

- promuovere incontri, manifestazioni tra i Soci in occasioni di ricorrenze, festività od altro;

- dare vita a iniziative e trattenimenti sia da parte dei soci che di compagnie, gruppi, complessi o personaggi esterni;

- dare spazio a trattenimenti per i bambini e per gli anziani, attività ricreative di ogni genere (gite, giochi, feste...);

- promuovere attività sportive (gare, tornei, ecc..), creazione di gruppi sportivi in qualsiasi settore e disciplina, affiliazione ad Enti, Federazioni e/o Centri sportivi e partecipazione a gare e tornei di ogni genere;

- stipulare convenzioni con negozi, artigiani, professionisti, alberghi e aziende di ogni genere per servizi riservati ai soci;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, per la fornitura di servizi

nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

- gestire in proprio e/o per conto terzi beni mobili e immobili.

- Articolo 4 -

La durata dell'Associazione è fissata al 2050 e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.

- Articolo 5 -

L'esercizio sociale inizia il 1° giugno e termina il 31 maggio di ogni anno.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 maggio di ogni anno.

TITOLO II

DEGLI ASSOCIATI

- Articolo 6 -

Tutti gli associati, il cui numero è illimitato e la cui partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, hanno l'obbligo del versamento della quota annuale.

Ciascun associato ha diritto di voto e precisamente un solo voto qualunque sia il versamento effettuato.

Possono essere membri dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e che intendono operare per la loro realizzazione.

Gli associati si distinguono in:

- fondatori, coloro i quali hanno preso parte all'Atto costitutivo della Associazione;

- promotori, coloro i quali contribuiscono in modo

significativo, attraverso il proprio impegno morale e materiale, alle attività dell'Associazione ed al perseguimento dei suoi scopi. Gli associati fondatori sono di diritto associati promotori;

- ordinari, coloro i quali aderiscono all'Associazione, ne sostengono le attività e versano la quota sociale.

- Articolo 7 -

La qualità di associato ordinario si acquista presentando domanda al Presidente e versando la quota di iscrizione deliberata dal Consiglio direttivo. Sull'ammissione dei nuovi associati ordinari il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice.

La qualità di associato promotore si acquisisce con delibera del Consiglio direttivo assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

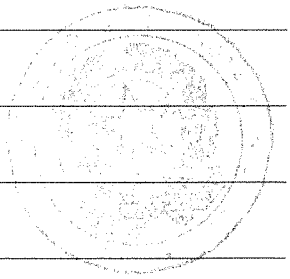

- Articolo 8 -

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ed impegna gli associati:

- al rispetto dei principi che si prefigge l'Associazione;

- all'impegno costante per il raggiungimento degli scopi statutari;

- al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;

- al rispetto delle deliberazioni degli organi statutari;

- al pagamento della quota sociale.

- Articolo 9 -

La partecipazione degli associati alla vita associativa non può avere carattere di temporaneità.

La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per i seguenti motivi:

- dimissioni comunicate per iscritto al Presidente;

- decadenza, deliberata dal Consiglio direttivo per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, ovvero la violazione delle norme e degli obblighi previsti dallo Statuto, ovvero il venir meno dei doveri di socio, secondo quanto stabilito dall'articolo 8;

- esclusione, deliberata dal Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità o per altri gravi motivi che comportino indegnità.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Articolo 10 -

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, il Vice Presidente;

d) il Segretario;

e) il Collegio dei Revisori.

Gli organi direttivi di cui alle lettere b), c), d) e e) durano in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Le cariche sono gratuite.

ASSEMBLEA

- Articolo 11 -

L'Assemblea è composta da tutti gli associati non morosi.

Essa ha i seguenti poteri:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori;

- approvare la relazione annuale del Presidente e quella del Collegio dei revisori;

- approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

- deliberare sulle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti;

- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del Presidente o del Consiglio direttivo;

- su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un quarto degli associati non morosi, i quali dovranno

indicare l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni mediante comunicazione scritta spedita a ciascun socio a cura del Consiglio direttivo e mediante affissione nella sede sociale e/o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione. In casi di urgenza il preavviso può essere ridotto a 2 (due) giorni.

La lettera di convocazione o la comunicazione scritta devono contenere l'indicazione della località, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono anche svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

- Articolo 12 -

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale.

Le Associazioni od Enti sono rappresentati dai loro delegati, debitamente accreditati. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può essere portatore di più di dieci deleghe.

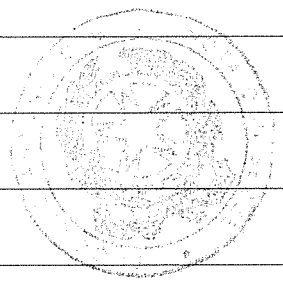

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati non morosi. In seconda convocazione essa è costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione essa è costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: dal Vice

Presidente o dall'associato più anziano del Consiglio Direttivo.

Di ogni assemblea dovrà essere redatto apposito verbale a cura del Segretario in carica o, in sua assenza, di persona scelta dal Presidente fra i presenti, sottoscritto dal Segretario. Copia del verbale dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà più uno dei voti espressi dagli associati partecipanti, in proprio o per delega.

In caso di parità di voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto è necessario il voto favorevole di almeno un terzo degli associati.

Per le delibere concernenti lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

- Articolo 13 -

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre membri ed un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea ordinaria, scelti tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione della stessa che non siano, dalla legge o dallo Statuto, espressamente riservati all'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

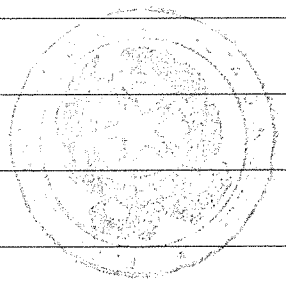

- convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie;

- la redazione del rendiconto annuale da sottoporre all'esame dell'assemblea, il quale sarà messo a disposizione degli associati presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono l'assemblea che dovrà deliberarne l'approvazione;

- esaminare entro il 31 luglio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, da sottoporre all'Assemblea;

- esaminare entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno successivo, da sottoporre all'Assemblea;

- approvare la relazione annuale del Presidente;

- fissare la misura, i termini e le modalità di versamento

delle quote sociali;

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

- esprimere il proprio parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

- deliberare sull'accettazione delle nuove domande di ammissione all'associazione e sulle nomine a associato promotore e associato onorario, nonché procedere all'inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci;

- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché a loro specifiche attività, designando i propri rappresentanti.

Il Consiglio direttivo può inoltre:

- nominare e revocare procuratori, dirigenti, impiegati e salariati determinandone le mansioni, la durata, le modalità ed i compensi;

- aprire conti correnti bancari e postali, stipulare mutui, accordando eventualmente garanzie ipotecarie, concedere o richiedere fideiussioni, aprire libretti di deposito a risparmio e in genere contrarre ogni operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare.

Il Consiglio direttivo ha, altresì, la facoltà di istituire un Comitato tecnico-scientifico che sia di ausilio alle attività dell'Associazione, richiedendo la partecipazione a titolo gratuito ad eminenti personalità del mondo politico,

accademico e scientifico nell'ambito degli studi europei. Esso può avvalersi della collaborazione di singoli esperti, enti o istituti specializzati.

Il Consiglio direttivo, per specifiche attività e/o obiettivi determinati, potrà delegare al Presidente parte dei propri poteri.

Le sedute del Consiglio direttivo possono anche svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente del Consiglio direttivo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

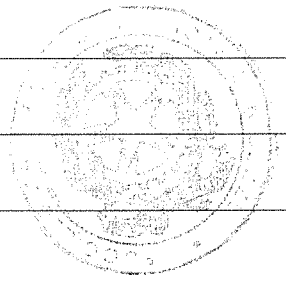

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

- Articolo 14 -

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato dagli associati fondatori nell'Atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di non più di un terzo dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha facoltà, per cooptazione, di procedere alla integrazione del Consiglio stesso entro i limiti previsti dallo Statuto.

La ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive comporta la automatica decadenza da membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno. Può altresì essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente mediante invito scritto contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, anche per posta elettronica o

mediante altro supporto durevole che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne svolge le funzioni nel corso della riunione.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da un Consigliere designato dal Presidente fra i presenti e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Segretario del Consiglio competerà altresì l'onere della tenuta dei libri dell'Associazione e la conservazione della documentazione non contabile.

Il Tesoriere terrà la contabilità dell'Associazione, provvedendo alla riscossione delle quote associative, alla predisposizione dei mandati di pagamento e alla conservazione di ogni documento contabile dell'Associazione stessa; il Tesoriere ha inoltre il compito di sollecitare i soci morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate.

I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per attività inerenti il loro mandato.

PRESIDENTE

- Articolo 15 -

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo; egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonchè la firma sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali; egli convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; può essere riconfermato.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente fino al momento della nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio direttivo.

In particolare spetta al Presidente:

- presiedere le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio direttivo e sovrintendere all'attuazione delle loro deliberazioni;

- redigere la Relazione annuale da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

- predisporre le proposte di bilancio preventivo e consuntivo che sono esaminate dal Consiglio Direttivo;

- firmare gli atti sociali e a contenuto economico-finanziario che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi nonché la corrispondenza ed ogni altra documentazione, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 18;

- attribuire, di concerto con il Consiglio Direttivo, incarichi e/o responsabilità diverse da quelle istituzionali, sia ai Consiglieri stessi che agli associati per il conseguimento dei fini sociali;

In casi di urgenza il Presidente può assumere iniziative inerenti agli scopi sociali, salvo ratifica da parte del Comitato Direttivo alla sua prima riunione.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente o ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.

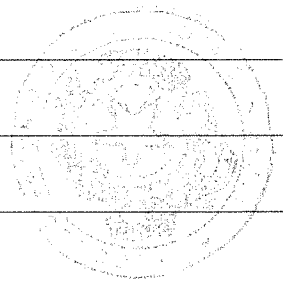

SEGRETARIO

- Articolo 16 -

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

Il Segretario collabora con il Presidente nella gestione degli affari sociali, dirige gli uffici dell'Associazione in stretto raccordo con il Presidente, cura il disbrigo degli affari ordinari e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo

ed alle Assemblee degli associati e ne redige i verbali, sottoscrivendoli insieme al Presidente.

Il Segretario cura la raccolta dei verbali e l'albo dei soci.

Il Segretario può avvalersi, nello svolgimento dei compiti a lui attribuiti, di un Ufficio di segreteria.

COLLEGIO DEI REVISORI

- Articolo 17 -

Al Collegio dei Revisori spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla regolarità della gestione contabile dell'Associazione. Esso presenta annualmente, in allegato al bilancio consuntivo, una relazione all'Assemblea ordinaria sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, che viene approvata insieme al bilancio consuntivo.

I Revisori sono nominati dall'Assemblea in numero di tre membri effettivi e due supplenti e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti, oltre che tra i soci, anche fra persone esterne all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

TITOLO IV

PATRIMONIO E ENTRATE

- Articolo 18 -

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva derivanti dalle eccedenze di

bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote versate dagli associati, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;

- da versamenti volontari degli associati nonché da sovvenzioni, donazioni, legati e lasciti di terzi o di associati;

- da contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, di Pubbliche amministrazioni, istituti e/o enti pubblici e privati, istituti di credito, associazioni e fondazioni, anche finalizzati al sostegno di specifiche attività dell'Associazione;

- dagli introiti derivanti dalle attività sociali di qualsiasi natura, da prestazioni di servizi convenzionati e da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

- dagli introiti derivanti dalla gestione del proprio patrimonio;

- dagli introiti derivanti dalla destinazione del 5 (cinque) per mille dell'IRPEF.

Il Tesoriere terrà la contabilità dell'Associazione, secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, provvedendo alla riscossione delle quote associative, alla predisposizione dei mandati di pagamento e alla conservazione di ogni documento contabile dell'Associazione stessa; il

Tesoriere ha inoltre il compito di sollecitare i soci morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate. Al Tesoriere può essere delegato dal Presidente il potere di firma congiunta o disgiunta sugli atti a contenuto economico-finanziario.

- Articolo 19 -

Le quote sociali debbono essere pagate, in unica soluzione, entro il 30 settembre di ogni anno.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'esercizio in corso.

- Articolo 20 -

Gli utili dell'Associazione ed i proventi delle attività sociali non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere impiegati per la gestione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associato che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell'Associazione perde ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o

capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

- Articolo 21 -

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un conto consuntivo e di un conto preventivo, da presentare all'assemblea entro e non oltre il 31 luglio dell'anno successivo, accompagnati da una relazione del Presidente del Consiglio Direttivo.

Copia dei suddetti documenti deve restare a disposizione degli associati nella sede dell'Associazione entro quindici giorni dalla delibera assembleare di approvazione.

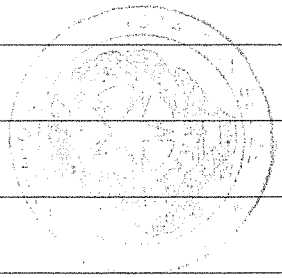

- Articolo 22 -

Compete al Consiglio Direttivo la determinazione, anno per anno, dell'ammontare delle quote associative, le quali dovranno essere versate un mese prima della data di convocazione dell'Assemblea riunita per l'approvazione del conto consuntivo annuale.

La quota associativa annuale non è frazionabile, nè rivalutabile, nè rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato; essa è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa ed in caso di dimissioni, esclusione e morte del socio rimane in proprietà

dell'Associazione.

La determinazione dell'ammontare della prima quota è effettuata dagli associati in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

- Articolo 23 -

La morosità nel pagamento delle quote associative comporta la sospensione del godimento di ogni e qualsiasi diritto derivante dalla qualità di associato. La morosità è però sanabile in ogni momento, con l'immediata reviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di associato.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO

- Articolo 24 -

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale decide in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In caso di scioglimento, il patrimonio potrà essere devoluto esclusivamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, stabilirà a quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale o di pubblica

utilità devolvere il patrimonio dell'ente.

La delibera concernente lo scioglimento provvederà anche:

- a fissare le norme per la devoluzione;

- alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

TITOLO VI

DIPOSIZIONI VARIE

- Articolo 25 -

Le eventuali controversie nascenti tra i membri del Consiglio Direttivo, tra l'Associazione e gli Associati, tra gli Associati stessi, circa l'interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra causa, sarà deferita alla decisione di tanti arbitri quante sono le parti in contrasto; ognuna di esse nominerà un arbitro e se il numero complessivo dovesse risultare pari, la parte più diligente richiederà al Presidente del Tribunale di Cassino la nomina di un ulteriore arbitro, di modo che il collegio risulti comunque in numero dispari.

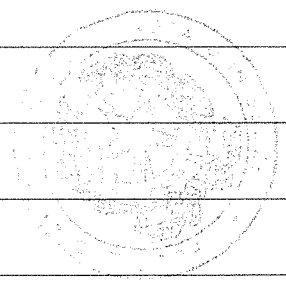

Il Presidente sarà eletto tra gli arbitri nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Cassino.

Gli arbitri, amichevoli compositori, decideranno secondo equità, inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio.

- Articolo 26 -

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate

dal codice civile in tema di associazioni riconosciute in quanto applicabili e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico vigente in materia.

Firmato: Francisco Balaguer Callejon

David Capitant

Lorenzo Chieffi

Paolo Cutolo

Antonio D'Aloia

Pier Virgilio Dastoli

Alberto Lucarelli

Sergio Marotta

Andrea Patroni Griffi

Gerardo Santomauro

Antonio Fuccillo Notaio

LA COPIA CHE PRECEDE E' CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO AI MIEI ROGITI.

SI RILASCIA A RICHIESTA DI PARTE
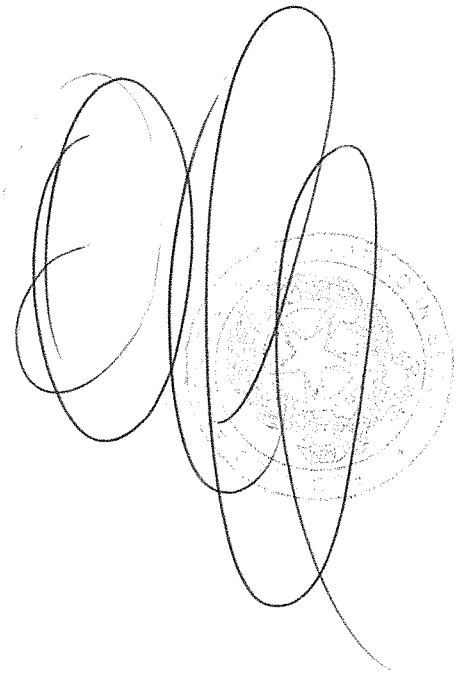
SEZZE, Lì 30-05-17